



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M LCPC01000A
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
Tel. 0341 362362
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

CONVENZIONE dei PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PCTO

(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

TRA

Liceo Classico Statale "A. Manzoni" – di seguito denominato "soggetto promotore"- con sede in via Ghislanzoni 7, codice fiscale 83005080136, rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Montagna, nata a Lecco il 30/05/1958, codice fiscale MNTMLS58E70E507V;
in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.

E

*TRIBUNALE DI LECCO – di seguito denominato "soggetto ospitante",
con sede legale in LECCO, CORSO PROMESSI SPOSI, 27/F
codice fiscale 83011620131
rappresentato dal Sig. Secchi Ersilio
nato a Milano
il 05/07/1953*

PREMESSO CHE:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO)
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, nonché al Decreto Prot. 39 del 26-06-2020 del Ministero dell'Istruzione di “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”

- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 7763 del 17/01/2018 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:
 - promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;
 - a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curriculari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
 - svolti presso i soggetti indicati al paragrafo “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
 - attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

Il TRIBUNALE DI LECCO , qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture operative gli studenti del LICEO “A. MANZONI” di LECCO, di seguito indicato anche come l’ “istituzione scolastica”, i quali, nel numero e nei tempi concordati tra i soggetti promotore e ospitante, saranno impegnati in fasi di attività di PCTO.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- L'attività di formazione ed orientamento del percorso in PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
- Per ciascun allievo beneficiario del percorso PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

- L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
- Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Il *docente tutor interno* svolge le seguenti funzioni:
 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo che coinvolge scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale;
 assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto.

2. Il *tutor formativo esterno* svolge le seguenti funzioni:
 collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell'esperienza;
 fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività degli studenti e l'efficacia del processo formativo.

3. Le figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 predisposizione del percorso formativo personalizzato, con riguardo anche alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e da quanto prescritto nel percorso formativo

saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione dal contagio da virus Covid-19, ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che vengono rimborsate le seguenti spese di partecipazione: **NON SONO PREVISTI RIMBORSI.**
3. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato.
 - b) dall'Assicurazione della scuola che copre le attività legate ai progetti PCTO.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico del MIUR. Anche per l'a.s. 2021/2022 il corso è erogato gratuitamente da MIUR/INAIL tramite portale ministeriale per l'AS/L
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore; tale formazione deve affrontare anche gli aspetti inerenti il rischio di contagio da virus Covid-19"
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, a carico del *soggetto ospitante*;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale c) alla contestualizzazione aziendale del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione può avere anche carattere collettivo e ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di 31/08/2025 comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Lecco, 14 Marzo 2022

Il soggetto promotore	Liceo Classico e Linguistico A. Manzoni	<i>[firma]</i>
Il soggetto ospitante	Tribunale di Lecco	<i>[firma]</i>